

## ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI ASTRIS 19 MARZO 2021

### Ordine del Giorno:

- 1) Approvazione del nuovo Statuto aggiornato alla normativa vigente del Terzo Settore

### Premessa

In applicazione delle norme del Governo italiano sul distanziamento sociale per il contrasto alla pandemia sa COVID-19, l'assemblea è stata convocata in teleconferenza mediante l'utilizzo della piattaforma tecnologica Zoom.

Tutti i soci confermano di aver già ricevuto preventivamente, sia tramite email sia tramite messaggistica (Whatsapp), il testo di aggiornamento dello Statuto dell'Associazione.

Alle ore 18:30 sono presenti i soci:

### Consiglio direttivo

- 1) Giancarlo Battisti – Presidente ASTRIS
- 2) Luciano Quaglietti – Vicepresidente ASTRIS
- 3) Emanuele Sillato – Segretario ASTRIS
- 4) Roberto Volsa – Vicesegretario ASTRIS
- 5) Mauro Di Lorenzo – Consigliere del Consiglio direttivo ASTRIS
- 6) Mattia Monaco - Consigliere del Consiglio direttivo ASTRIS

### Specialisti cooptati nel Consiglio direttivo

- 1) Cesare Dal Pont – Coordinatore didattico (con delega a Emanuele Sillato)
- 2) Andrea Di Pasquale – Tecnologie informatiche e didattica
- 3) Stefano Gemma – Procedure amministrative
- 4) Stefano Tomassi – tecnologie elettrotecniche e meccaniche

Soci ordinari

Andrea Palma, Manuela Benedetti, Sergio Sperindeo, Walter Pippo, Alessandro Girdali, Romina Laura Palladino, Andrea Zappi, Gabriele Sillato, Gabriele Volsa (delega a Roberto Volsa), Andrea Zappi, Lino Pallitti (delega a Emanuele Sillato)

Il professionista Dott. Fabrizio Moretti al quale ASTRIS ha affidato la redazione tecnico-giuridica del nuovo Statuto delle connesse pratiche per la regolare registrazione presso gli Enti competenti entro il 31 marzo 2021.

Svolgimento dell'assemblea

Il Presidente Giancarlo Battisti prende la parola e, constatato che l'assemblea è stata validamente convocata e atta a deliberare essendo presente il numero legale di associati, nomina Segretario il Sig. Sillato Emanuele che, presente, accetta. Il Presidente introduce i lavori dell'assemblea dando la parola al Segretario che illustra i contenuti aggiornati del nuovo Statuto e chiede ai presenti, che ne hanno avuto precedentemente il testo, se hanno richieste di chiarimento o osservazioni da porre al Dott. Fabrizio Moretti.

Si svolgono brevi approfondimenti nel merito del testo del nuovo Statuto senza che emergano necessità di modifiche.

**Alle ore 19:15, esauriti gli argomenti di discussione, il Dott. Fabrizio Moretti lascia l'assemblea, il testo dello Statuto viene posto a votazione e approvato all'unanimità dei soci presenti e con delega.**

Il Segretario  
Emanuele Sillato



il Presidente  
Giancarlo Battisti



Del che è verbale nel 19 marzo 2021



## STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE ASTROFILI "ASTRIS"

### ART. 1

*(Denominazione e sede)*

- 1). E' costituita, con sede in Roma, l'Associazione di astrofili denominata "ASTRIS, che ha assimilato nel tempo associazioni e gruppi di astrofili provenienti da ITALCABLE, TELECOM, TELESPAZIO, RAI.
- 2). Il presente Statuto dell'"ASTRIS" è stato redatto con l'intento di adeguare le proprie disposizioni ai principi sanciti ed ai requisiti previsti dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117

### ART. 2

*(Finalità o scopo)*

- 1). L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale rivolte alla divulgazione in campo astronomico. Per il perseguimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 attraverso lo svolgimento delle seguenti azioni sotto elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- **promuovere** la divulgazione e lo studio dell'astronomia, ove le strutture dell'Associazione troveranno ospitalità o saranno chiamate ad operare, nella gestione di strutture di Osservatori Astronomici, nelle scuole di ogni ordine e grado e nel pubblico generico;
- **realizzare** e gestire delle strutture comuni (il già esistente Osservatorio Astronomico "Claudio del Sole", sito nel comune di

Cervara di Roma, laboratorio, biblioteca, banche dati, informatica ecc.) affinché le stesse siano utilizzabili da tutti i soggetti, indicati al precedente paragrafo 2, nelle migliori condizioni possibili;

- **organizzare** programmi di studio ed osservazione telescopica, tenendo conto della capacità e possibilità strumentali di tutti i soci e della Associazione, sia a favore degli stessi soci che di un più vasto pubblico interessato ed alle scuole di ogni ordine e grado;
- **collaborare** con Enti pubblici e privati od Associazioni che perseguano, professionalmente o in forma amatoriale, attività analoghe a quelle dell'Associazione;

2). L'attività scientifica dell'Associazione viene sviluppata secondo linee di ricerca suggerite dal Consiglio Direttivo o dai soci e lo sviluppo dei programmi può essere attuato sia singolarmente, sia da gruppi. All'interno di tali gruppi può essere nominato dal Consiglio Direttivo un coordinatore. I coordinatori dei gruppi sono riuniti in un comitato scientifico, che analizza e studia le possibili soluzioni di problemi tecnico-scientifici, delle linee di ricerca e costituisce un organo consultivo del Consiglio.

3). L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro, neanche in forma indiretta.

#### ART. 3

##### (Soci)

1). Sono soci quelli che sottoscrivono l'Atto Costitutivo e quelli, appartenenti ai settori di attività di cui all'Art.1, nonché tutti gli altri che, intendendone fare parte, presentino domanda scritta di adesione e che la stessa venga accolta dal Consiglio.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

2). Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio.

3). Tutti i soci cessano di appartenere all'Associazione per:

**dimissioni** volontarie;

**non** aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;

**morte;**

**incompatibilità con i fini statutari** deliberata dal Consiglio.

In quest'ultimo caso è ammesso ricorso al collegio arbitrale, il quale decide in via definitiva.

L'attività dei soci deve essere libera e volontaria e prestata prevalentemente in forma gratuita.

#### ART. 4

##### *(Diritti ed obblighi dei soci)*

1). Ogni associato, purché iscritto nel libro soci da almeno tre mesi, ha diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e degli eventuali regolamenti, per l'elezione degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiore di età, ha diritto a proporsi quale candidato per gli organi dell'associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio e presso la sede

dell'Associazione entro 10 giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire attraverso la visione e l'estrazione di una copia. I soci hanno diritto a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'Associazione.

2). I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente Statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e prestare il lavoro preventivamente concordato.

3). Ogni attività, iniziativa o pubblicazione se promossa in nome e per conto dell'Associazione dovrà essere preventivamente approvata ed autorizzata dal Consiglio Direttivo.

4). I soci saranno altresì liberi di partecipare a titolo personale a manifestazioni esterne all'Associazione. Naturalmente questo tipo di partecipazioni non deve in nessuna maniera coinvolgere l'Associazione, quando prive di specifica autorizzazione del Consiglio Direttivo.

5). Eventuali utilizzi illeciti del nome e dell'immagine dell'Associazione saranno puniti con l'esclusione del socio.

6). Ogni atto illecito ricadrà direttamente sul socio responsabile, che ne risponderà al Consiglio e, qualora vi fossero gravi negligenze e dolo, al Collegio Arbitrale, di cui all'Art. 12.

7). Tutto quanto è di proprietà o in possesso dell'Associazione, in qualunque modo acquisito, che, su delibera del Consiglio Direttivo venga dato in consegna od in ogni modo affidato a gruppi od a singoli soci, deve essere mantenuto in ottimo stato di conservazione e riconsegnato all'Associazione stessa al termine del periodo di



affidamento e/o dell'uso ed in qualsiasi momento venga richiesto.

Qualunque deterioramento dovuto a negligenza o perdita dei sunnominati beni dovrà essere risarcito da colui che l'ha in consegna.

8). L'Associazione non è responsabile degli eventuali danni causati al socio od a terzi per il cattivo o non appropriato uso di beni materiali dati in prestito o delle strutture.

9). La qualità di socio si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme, statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al presidente dell'Associazione

#### ART. 5

##### (Organi)

1). Sono organi dell'Associazione:

l'assemblea;

il consiglio direttivo;

il presidente;

il vicepresidente, che collabora con il Presidente;

l'organo di controllo;

l'organo di revisione;

il segretario;

il vicesegretario, che collabora col segretario.

ART. 6

(Assemblea)

- 1). **L'assemblea** è costituita da tutti i soci in regola con la quota annuale di iscrizione all'Associazione.
- 2). Essa si riunisce, in via ORDINARIA, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria per legge o ritenuta opportuna), in via STRAORDINARIA, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'Associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- 3). Le assemblee dei soci sono convocate dal Presidente o dal Segretario almeno 10 giorni prima della data fissata, mediante tecnologie di comunicazione che assicurino la corretta ricezione della convocazione da parte dei soci.
- 4). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 20 (venti) giorni dalla convocazione.
- 5). In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.
- 6). Ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe. Ogni socio ha diritto di voto e si applica l'art. 2373 C.C. in quanto

compatibile.

7). Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 18.

8). L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio consuntivo e il bilancio sociale quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

9). L'assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

#### ART. 7

(Consiglio direttivo)

1). **Il primo Consiglio Direttivo** è nominato nell'atto costitutivo e,

successivamente, dall'Assemblea degli associati. I consiglieri durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio è composto da 7 (sette) membri e la maggioranza è scelta tra gli associati ovvero indicata dagli enti giuridici associati. Esso può cooptare altri membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.

2). Il Consiglio si riunisce almeno una volta ogni 12 (dodici) mesi

3). Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta (lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail).

4). La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con modalità di cui al comma 3, alla convocazione entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro 30 (trenta) giorni dalla convocazione.

5). In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti. In seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti e con non meno di due.

Per la partecipazione alle riunioni del Consiglio non sono ammesse deleghe.

6). Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

**eleggere** il presidente e il vicepresidente;

**nominare** il segretario ed il vicesegretario;

**assumere** il personale;



provinciale

**fissare** le norme per il funzionamento dell'Associazione;

**sottoporre** all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

**determinare** il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale, approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività ed autorizzandone la spesa;

**accogliere** o rigettare le domande degli aspiranti soci;

**prendere** provvedimenti disciplinari, che riterrà opportuni, in caso di comportamento scorretto nei confronti dell'Associazione da parte dei soci;

**ratificare**, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza;

**nominare** il componente del Collegio Arbitrale di spettanza dell'Associazione.

#### ART. 8

(Presidente)

- 1). Il **presidente**, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.
- 2). Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 13 e qualora non ottemperi a quanto disposto nel precedente articolo 6, al comma 3 e 4.
- 3). Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio.
- 4). In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di

competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.

5). Il Presidente si avvale della collaborazione frequente del Vice Presidente, il quale ne svolgerà in pieno tutte le funzioni, nei casi di assenza, di impedimento o di cessazione.

#### ART. 9

(Organo di controllo)

1). Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui una almeno scelta tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del C.C. Può altresì essere nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del C.C. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 del C.C.

2). L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

#### ART. 10

(organo di revisione)

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Qualora i membri dell'organo di controlli siano iscritti nel registro dei revisori,

questi possono altresì svolgere le funzioni di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 11

(Segretario)

**Il segretario** coadiuva il presidente e si avvale della collaborazione del vicesegretario, il quale ne svolgerà in pieno tutte le funzioni, nei casi di assenza, di impedimento o di cessazione.

I compiti del segretario sono i seguenti:

**provvede** alla tenuta ed all'aggiornamento del registro dei soci;

**provvede** al disbrigo della corrispondenza;

è **responsabile** della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali;

**predispone** lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di ottobre e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio entro il mese di marzo, ottemperando anche agli obblighi di natura fiscale;

**provvede** alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione nonché alla conservazione della documentazione relativa;

**provvede** alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio;

è a **capo** del personale.

ART. 12

(Collegio arbitrale)

1). Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi ed i

soci ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un collegio arbitrale, formato da tre arbitri amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo", senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 (sessanta) giorni dalla nomina.

2). La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

3). Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal presidente della Corte di Appello di Roma, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte, che non vi abbia provveduto.

#### ART. 13

*(Durata delle cariche)*

1). Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

2). Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

#### ART. 14

*(Risorse economiche)*

1). L' Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

**beni** che sono o diverranno di proprietà dell'Associazione, legittimamente acquisiti;

**quote** e contributi dei soci;

**eredità** con beneficio di inventario, donazioni e legati;

**contributi** dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e

documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;

**contributi** dell'Unione europea e di organismi internazionali;

**entrate** derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;

**proventi** delle cessioni di beni e servizi ai soci e terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale od agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

**erogazioni** liberali dei soci e di terzi;

**entrate** derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;

**altre** entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

2). I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

3). Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.

4). Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione od estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

#### ART. 15

##### *(Quota sociale)*

1). La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2). I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte

alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

ART. 16

*(Bilancio)*

- 1). Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
- 2). Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, contributi ed i lasciti ricevuti.
- 3). Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4). L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali, previste dal presente Statuto.

ART. 17

*(Modifiche allo Statuto)*

Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 18

*(Scioglimento)*

- 1). Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente.
- 2). Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del

terzo settore e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

ART. 19

(Norma di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le norme vigenti in materia di enti del terzo settore (e in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e, per quanto in esse previsto ed in quanto compatibili, le norme del C.C.

Letto, approvato e sottoscritto:

Roma 19/03/2021

Il presidente - Giancarlo Battisti

Il Segretario - Emanuele Sillato

*Alfredo Tognoli*

*Anchea Padina*

*Aleandro Falla*

*Angelo Tassinari*

*Andrea Joffe*

*Andrea Di Pignone*

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE III DISTRETTO TERAPIA PISA
N. 468
SP. 3
29-3-2021
RISERVATO CONTRIBUTO 200,00
IL DIRIGENTE

IL FUNZIONARIO  
*Claudia Ceccaroli*